



**IV CIRCOLO DIDATTICO  
"GIOVANNI BELTRANI"**



*Giovanni Beltrani  
insigne storico e  
letterato tranese*

76125 TRANI (BAT)  
Web : [www.4circolotrani.edu.it](http://www.4circolotrani.edu.it)  
E-mail : [baee175004@istruzione.it](mailto:baee175004@istruzione.it)  
PEC: [BAEE175004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BAEE175004@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
Tel. 0883 956630 UFFICI DI SEGRETERIA  
Tel. 0883 956629 UFFICIO DI DIRIGENZA

Cod. Mecc. BAEE175004  
Cod. Fisc. 83003410723

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro.

 PAGO IN RETE

CIG: Z9532E6EAE

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER CONFERIMENTO  
DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA  
SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008**

**CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

Il 4° Circolo Didattico "Giovanni Beltrani", Via G. La Pira, 6 -76125 TRANI (BT) (C.F.83003410723), nella persona del suo legale rappresentante Prof. MAGGIALETTI Michele - Dirigente scolastico pro-tempore nata a Ruvo di Puglia (Ba) il 15/12/1954, di seguito denominato Istituto scolastico

**E**

Il Dott. PALUMBO Domenico in qualità di rappresentante legale della ditta DP STUDIO Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro con sede in Via Santa Caterina n.59, San Giovanni Rotondo (FG) P.Iva 04306700719.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto dell'incarico.** Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Istituto scolastico dell'incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria a svolgere i compiti previsti dal D.L.vo n.81/2008.

**Art. 2 – Professionista incaricato.** L'incarico affidato alla ditta DP STUDIO Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, di San Giovanni Rotondo, sarà espletato dal seguente professionista direttamente responsabile della esecuzione dello stesso:

Dott. di Foggia Rocco nato a Stornara (Fg) il 08/06/1966, C.F. DFGRCC66H08I962S, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 5343, con specializzazione in "Medicine del lavoro" conseguita presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Art. 3, c.4 al n. 18998.

**Art. 2 - Termini ed efficacia del contratto.** Il presente contratto ha efficacia per n. 1 anno a decorrere dalla data di stipula.

**Art. 3 - Obblighi del prestatore.** Il prestatore, che assume l'incarico di Medico Competente, con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lettera g) nel D.Lgs. n. 81/2008, s'impegna a fornire direttamente e tramite i propri tecnici le prestazioni come di seguito descritte:

- 1) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- 2) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- 3) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso l'Istituzione Scolastica;
- 4) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 come modificato dal D.lgs n. 101/2018 e dal regolamento europeo 2016/679, e con salvaguardia del segreto professionale;
- 5) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal regolamento europeo 2016/679, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- 6) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo

termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- 7) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- 8) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 9) visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- 10) effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale;
- 11) effettuare gli accertamenti sanitari presso un locale sito all'interno della sede di questa Istituzione Scolastica;
- 12) partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. (*Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- 13) garantire la formazione (incluso aggiornamento) ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno di questa Istituzione Scolastica "addetto al primo soccorso".

**Art. 4 - Obblighi dell'istituto scolastico.** Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l'Istituto scolastico corrisponderà alla ditta DP STUDIO Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro :

- € 495,00 più IVA (compenso incarico professionale)
- € 22,50 esente IVA (compenso per ogni visita medica ai lavoratori rientranti nella sorveglianza sanitaria).

**Art. 5 – Compenso.** Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine delle prestazioni richieste e del rilascio di regolare fattura online, secondo legge, previo accertamento della regolarità fiscale e contributiva.

**Art. 6 - Risoluzione dell'incarico.** Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

**Art. 7-Tracciabilità.** Il consulente assume gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 così come modificata ed integrata dal Decreto legge 12/11/2010 n. 187.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali.** I sottoscritti dichiarano altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03 così come modificata dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali ivi compresi, se del caso, i cosiddetti "sensibili" ai fini della legge citata, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

**Art. 9 – Referenti.** I sottoscritti firmatari del presente contratto svolgeranno le funzioni di referente, ciascuno per la propria parte.

**Art. 10 Disposizioni conclusive.** Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio all'Art. 2222 e seguenti del Cod. Civ. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Trani.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

IL MEDICO COMPETENTE  
Dott. Domenico PALUMBO  
Legale rappresentante  
DP STUDIO Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
SAN GIOVANNI ROTONDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Michele MAGGIALETTI